



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLERES, MALAN e ALICATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2010

Modifiche all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di esonero dal servizio per il personale dipendente della pubblica amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto norme riguardanti vari aspetti fondamentali nella gestione della cosa pubblica e tra questi ha dettato norme anche in materia di trattamenti di quiescenza.

Per la precisione, all'articolo 72, il suddetto decreto-legge prevede disposizioni che rientrano tra le misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in coerenza con la legislazione in merito alla riorganizzazione e razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, sancisce con il comma 1 il nuovo istituto dell'esonero dal servizio, che ha come obiettivo la progressiva riduzione del numero dei dipendenti pubblici fino all'anno 2011; esso infatti concede la possibilità di essere esonerati dal servizio nel corso del

quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di quaranta anni.

Naturalmente questa norma persegue il primario obiettivo del contenimento della spesa pubblica, ma solo per il triennio 2009-2011 (e ora siamo già nel 2010). Per di più la non modificata possibilità di ricoprire *ex novo* i posti resisi vacanti rischia di inficiare l'utilità economica della norma.

Pertanto il presente disegno di legge, composto da un unico articolo, di un unico comma, prevede alla lettera *a*) che la possibilità dell'esonero sia prorogata fino all'anno 2013, e, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 72, alla lettera *b*) che i posti resisi vacanti in seguito agli esoneri concessi non vengano reintegrati nell'arco dello stesso periodo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010, 2011, 2012 e 2013»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I*-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1».

